

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e della posa in opera degli impianti elettrici e speciali necessari per la realizzazione dell'intervento di adeguamento normativo e funzionale dei sistemi esistenti di controllo dell'illuminazione di sicurezza del Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo

CIG n. 9774215162

Invito a presentare offerta

1) Premesse

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di svolgimento della fornitura è Reggio Emilia. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il direttore generale, dott. Paolo Cantù.

2) Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Tecnico;
- 2) Relazione Tecnica;
- 3) Elenco Elaborati;
- 4) Specifica Tecnica Centrale Luci di Sicurezza;
- 5) Specifica Tecnica UPS per Sistema EVAC;
- 6) Tavole Planimetriche;
- 7) Fascicolo dell'Opera;
- 8) Cronoprogramma;
- 9) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 10) Computo Oneri di Sicurezza;
- 11) Domanda di partecipazione;
- 12) Computo Metrico per Offerta.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.iteatri.re.it/sezione/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>.

3) Oggetto dell'affidamento

L'oggetto dell'affidamento consiste nell'esecuzione della fornitura e della posa in opera degli impianti elettrici e speciali necessari per la realizzazione dell'intervento di adeguamento normativo e funzionale dei sistemi esistenti di controllo dell'illuminazione di sicurezza del Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, come meglio esplicitato nel Capitolato tecnico.

L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita: "NUOVI IMPIANTI DI SICUREZZA AL TEATRO VALLI DI REGGIO EMILIA (RE)";

b) Le opere che formano oggetto dell'affidamento possono essere così riassunte:

- Impianto elettrico per nuove centrali luci di sicurezza.
- Impianto elettrico in campo per adeguamento principali criticità.
- Fornitura centrale e lampade luce di sicurezza (materiale INOTECH).
- UPS Cabina elettrica e EVAC.

Il tutto come indicato nella documentazione di gara.

Sono compresi nell'affidamento tutti i lavori, ed a carico della ditta affidataria, le prestazioni, le forniture, gli oneri e le provviste necessarie per dare il lavoro perfettamente compiuto "a corpo", senza ulteriori spese e oneri a carico della Fondazione, secondo le condizioni stabilite dal computo metrico suindicato. L'importo complessivo dovrà tener conto anche della manutenzione ordinaria annuale che dovrà essere garantita per almeno 5 (cinque) anni dall'ultimazione dei lavori, oltre alla garanzia prevista per i prodotti forniti.

L'importo complessivo massimo posto a base di gara di € 90.000,00 (euro novantamila/00) è al netto dell'Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. A detto importo si aggiunge l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 629,43 (euro seicentoventinove/43) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

4) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo appalti@pec.iteatri.re.it, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: <https://www.iteatri.re.it/sezione/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5) Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi, mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6) Norme generali sull'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente ad eventuali sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni qui contenute o richiamate o riportate nel computo metrico allegato al presente invito. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Eventuali varianti al Computo metrico dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Prima dell'esecuzione dell'affidamento, l'aggiudicatario si impegna a prendere visione e comprensione, come dichiara di aver fatto con l'adesione al presente invito, del documento di informativa dei rischi legati al luogo di esecuzione dell'affidamento (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), accettando sin da ora, in mancanza di specifiche disposizioni attinenti l'affidamento, le regole normative nazionali e/o quelle previste dalla Regione Emilia Romagna e vigenti al momento della presenza in Reggio Emilia.

Viene dato atto della pubblicazione, insieme alla presente lettera, del PSC relativo ai luoghi di svolgimento dell'affidamento, che viene accettato dal soggetto al momento dalla presentazione dell'offerta; sarà redatto apposito verbale di cooperazione e coordinamento, oltre ad apposito verbale di inizio e fine lavori.

7) Direzione dei lavori

La Direzione dei lavori sarà affidata alla società PENTA engineering, con sede legale in Via Brigata Reggio n°24, 42124, Reggio Emilia (RE), C.F. e P.Iva 01697230355, nella persona del P.I Corrado Bonacini iscritto all'albo dei periti industriali di Reggio Emilia n°552.

Responsabile della sicurezza sarà il coordinatore della sicurezza di Cantiere Arch. Mauro Aguzzoli.

L'affidatario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante in cantiere.

L'affidatario o il suo rappresentante devono garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dei lavori.

L'affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

8) Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente invito.

8.1) Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il recepimento delle informazioni o dei dati richiesti;

8.2) Requisiti di capacità economico e finanziaria

b) Capacità economica e finanziaria, con dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto del bando e assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Capacità tecniche e professionali di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008, documentate da:

- autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali resa ai sensi ed effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia documento unico di regolarità contributiva DURC (in corso di validità);
- atti di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

8.4) Modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e ai consorzi stabili si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

8.5) Modalità di partecipazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economico e finanziaria** nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere così posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimenti, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9) Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10) Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice a pena di nullità non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto riservata all'affidatario. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'affidamento che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11) Coperture assicurative

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla Fondazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Fondazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in € 100.000,00. Tale polizza assicurativa, prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve assicurare la stazione appaltante e tutti gli eventuali subaffidatari, consorziati e subappaltatori contro la responsabilità civile per danni causati ai propri dipendenti e/o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (con tutela avverso eventuali rivalse) il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 100.000,00 ed un massimo di € 2.000.000,00 per sinistro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

12) Sopralluogo

Il sopralluogo per la visita degli spazi del Teatro Municipale Romolo Valli è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La necessità del sopralluogo ha valenza tecnica specifica in quanto la necessità di esame dei posti, dei dispositivi di sicurezza, degli impianti elettrici e speciali esistenti con riferimento allo svolgimento dell'attività oggetto di gara, non può essere assolta dal mero esame delle planimetrie degli spazi ma necessita di un esame in loco, vista la peculiarità dell'affidamento.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni che saranno comunicati dalla Fondazione.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo appalti@pec.iteatri.re.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 27 Aprile 2023.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

13) Termine per la presentazione dell'offerta

La procedura di affidamento scelta è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della l. 120/2020.

Le offerte unitamente a tutti i documenti nel seguito richiesti, dovranno pervenire a mezzo pec all'indirizzo appalti@pec.iteatri.re.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 Maggio 2023. Il termine è perentorio e non saranno accettate offerte presentate successivamente.

La pec contenente l'offerta dovrà riportare quale oggetto: "Offerta ex art. 1, comma 2, lett. a) della l. 120/2020 - Fornitura e posa in opera degli impianti elettrici e speciali necessari per la realizzazione dell'intervento di adeguamento normativo e funzionale dei sistemi esistenti di controllo dell'illuminazione di sicurezza del Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia"

La pec dovrà inoltre contenere i seguenti documenti:

1. "Domanda di partecipazione", redatta secondo il modello allegato n. 1, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa o da persona munita di comprovati poteri, la cui procura venga allegata;
2. "Computo metrico per offerta", redatta secondo il modello allegato n. 2, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona munita di comprovati poteri, la cui procura venga allegata;
3. Copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

L'affidamento ed il successivo contratto saranno stipulati "**a corpo**", comprensivo di tutto quanto sopra indicato.

La presente richiesta di offerta non vincola in alcun modo Fondazione che si riserva la più ampia potestà discrezionale di affidare o meno il servizio ed individuare l'operatore economico più idoneo, alle necessità ed ai requisiti richiesti, senza che gli altri operatori economici possono vantare pretese o diritti di alcuna natura.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico e dalla documentazione di gara, che costituiscono la lex specialis dell'affidamento.

14) Documentazione a corredo

L'operatore economico inoltre dovrà allegare alla domanda:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. Attestazione di avvenuto sopralluogo.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

1. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

1. atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti la dichiarazione attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
2. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

1. **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
2. **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.

24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

15) Modalità di selezione ed aggiudicazione

La procedura per l'individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 139.000,00, è quella dell'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2 lettera a) della l. 120/2020 e succ. mod., motivato mediante comparazione delle offerte formulate secondo lo schema previsto dall'Allegato "Computo Metrico per Offerta", da parte del Responsabile Unico del Procedimento unitamente a n. 2 testimoni. La Fondazione provvederà a comunicare ai soggetti che non risultassero aggiudicatari dei lavori, l'esito della procedura di affidamento.

La Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, provvederà ad aggiudicare i lavori sulla base del minor prezzo complessivo offerto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, senza applicazione del termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

La Fondazione, a seguito dell'Affidamento, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice, potrà comunque procedere alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e richiederà al soggetto selezionato la presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva), oltre alla consegna di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, ed alla sottoscrizione dei documenti di valutazione rischi.

16) Consegna dei lavori, tempi di realizzazione e modalità

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, avverrà la stipulazione del contratto di appalto.

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Direttore dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano Operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lett. g) e ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 1 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere ultimati entro il 15 Settembre 2023.

L'esecuzione dei lavori si svolgerà secondo accordi tra la stazione appaltante e la ditta incaricata, stante il calendario della stagione teatrale e secondo i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori stessi.

Il collaudo e il relativo certificato di regolare esecuzione dovranno essere effettuati entro il termine di fine lavori, salvo diverso specifico accordo tra le parti su richiesta della società affidataria.

La Fondazione si riserva l'interruzione del cantiere, in caso di attività interne, per brevi periodi tali da non interferire con il termine dei lavori.

L'Aggiudicatario procederà alla realizzazione dei lavori in stretta collaborazione con l'operatore economico.

17) Penali

Qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, inadempimenti e/o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali la Fondazione si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

18) Modalità di pagamento

L'importo dei lavori, risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, ovvero l'eventuale minor somma sarà pagato, previa redazione del conto dei lavori ultimati, sottoscritto dall'affidatario, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, entro 90 (novanta) giorni fine mese, dal termine dei lavori determinato dal verbale di collaudo sottoscritto da tutti i soggetti di cui sopra. Non si procede a pagamenti anticipati.

La Fondazione potrà riservarsi la facoltà, senza alcun diritto da parte del soggetto che avanza preventivo e/o risultasse aggiudicatario dell'affidamento:

- a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuno dei preventivi venga ritenuto idoneo;
- b) di sospendere o non aggiudicare l'affidamento per pubblico interesse;
- c) di non stipulare alcun contratto di affidamento motivatamente per pubblico interesse, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- d) di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- e) di non aggiudicare, annullare l'aggiudicazione intervenuta, non sottoscrivere il Contratto o risolvere il contratto anche nel caso di sentenze o pronunce di Autorità Giudiziarie in merito al preventivo richiesto ed alla attività oggetto dello stesso.

19) Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della l. 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che sarà stipulato, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata.

I dati personali saranno trattati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, dal personale aziendale preposto al compimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

I dati – rientranti nella categoria di dati personali particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento Europeo, nonché relativi a condanne penali e reati, verranno trattati nell'ambito della procedura di gara dal personale del servizio acquisti, dal seggio/commissione di gara, dai soggetti preposti a tal fine dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P).

Inoltre, in adempimento alle disposizioni normative sulla trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 della L. n. 190/2012; D.lgs. n. 33/2012; art. 29 del D.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano assoggettati a tale trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a terzi in caso di necessità di adempimenti di legge, trattamenti giuridici, gestione di eventuali contenziosi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi ed in virtù della normativa sui contratti

pubblici (D.lgs. 50/2016); il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di poter essere ammesso alle operazioni successive. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art.15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l'opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.

Qualora l'interessato ravvisasse che il trattamento che la riguarda viola i suoi diritti potrà, altresì, proporre reclamo a un'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR; resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria. La conservazione dei dati avrà luogo sino al perfezionamento e chiusura del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, discendente della presente procedura e per i cinque anni successivi. Titolare del trattamento dei dati è Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.

Per quanto non espressamente richiamato in questa Richiesta di offerta, restano in ogni caso ferme le previsioni dei documenti di gara reperibili sul sito internet: <https://www.iteatri.re.it/sezione/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>.

Prot. N. 299/10.7.1

Reggio Emilia, li 14/04/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento.

Dott. Paolo Cantù
